



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III Sezione Penale
Rilasciata copia uso studio

PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA
- CATANIA -

Al Sig. PAUSOLFO GIANINO
pagati diritti 430
per Euro
Roma, 27/11

N. 8339/2017 R.G.N.R.

N.333/18 R.I.M.C.R.

Alla Corte Suprema di Cassazione

Roma

RICORSO PER CASSAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO

(artt. 325 e 606 c.p.p.)

avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania - sez. V penale quale Giudice del riesame del 14.1.2019, depositata il 6.2.2019 e comunicata al P.M. il 6.2.2019, di annullamento del decreto di sequestro preventivo del 18.12.2018 emesso dal Gip di Catania nei confronti di:

1) **GIANINO Francesco**, nato 05.04.68 ad Augusta (SR) ed ivi residente in via G. Marconi n. 4, difeso di fiducia dall'avv. Dina D'Angelo del Foro di Siracusa;

per i seguenti

MOTIVI

Erronea applicazione di legge (art. 606 lett. b c.p.p.)

Il Tribunale ha erroneamente annullato il provvedimento di sequestro preventivo per equivalente disposto del Gip di Catania nei confronti di Gianino Francesco ai sensi degli artt. art. 321 comma 2° c.p.p. in relazione all'art. 452-quaterdecies ultimo comma c.p. (si rinvia all'allegato decreto di sequestro preventivo con riguardo alle imputazioni), ritenendo, da un lato, non sussistente il requisito previsto dall'art. 452 quaterdecies c.p. costituito dall'allestimento "di mezzi ed attività continuative organizzate", dall'altro considerando errate le modalità di calcolo dell'ingiusto profitto del reato.

In particolare, il Tribunale del Riesame di Catania, in sintesi, con riferimento al citato requisito dell'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, così argomentava: "...Le indagini hanno invero fotografato le modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti a bordo delle due navi quali attività semplici, non involgenti mezzi, né organizzazione. L'attività compiuta dall'equipaggio delle imbarcazioni consisteva semplicemente nella collocazione dei rifiuti all'interno dei sacchi e nello scarico sottobordo. Si tratta di condotte obiettivamente semplici, difficilmente classificabili alla stregua di "attività organizzate". Di più. Le indagini hanno evidenziato la consapevolezza delle modalità illecite di smaltimento dei rifiuti in capo a Gianino Francesco e ad alcuni esponenti delle ONG. Nulla è emerso in relazione ai vertici ed al personale delle ditte portuali deputati al ritiro e smaltimento dei rifiuti, motivo per cui le attività successive, imputabili alla predette, non possono essere valorizzate ai fini della configurazione di un'organizzazione strutturata minima. Restando sul tema, si è ritenuto che la stipula dell'accordo con la Gespi in ordine allo smaltimento dei rifiuti "a sacco" e non a metro cubo fosse finalizzata al successivo smaltimento illecito degli stessi. Tale

assunto non corrisponde al vero. Tale modalità era stata contrattata da Gianino Francesco in rappresentanza della ONG Save the children (tanto si affermava nelle conversazioni) e successivamente estesa a tutte le altre organizzazioni non governative, tra cui, MSF. Non solo. E' stato infatti dimostrato (cfr tariffario Gespi rifiuti speciali del 25.1.2013 alle B alla memoria) che tale tariffa era stata dalla GESPI applicata a tutte le imbarcazioni che attraccavano al porto di Augusta per lo smaltimento dei rifiuti speciali di bordo. Che fosse stata ottenuta da Francesco Gianino, come da lui rivendicato orgogliosamente nella conversazione che si è citata, non può essere considerato uno strumento preordinato al compimento di illeciti futuri, non essendosi acquisiti elementi che tale giudizio supportino...".

Ritiene questo P.M. che tale impostazione sia censurabile sotto vari profili.

Un primo dato incontestato e riconosciuto dal Tribunale è che l'attività di smaltimento **illegale** si è perfezionata attraverso numerose operazioni, protrattesi nel tempo.

Tale protratto e continuativo smaltimento illegale dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo ha richiesto, secondo questo P.M., la predisposizione di appositi mezzi e attività organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto.

In questo senso, decisivo appare il ruolo di GIANINO Francesco, il quale, nella qualità di agente marittimo di MSF – OCB e MSF – OCA, attraverso la costituzione di una rete di sub-agenzie marittime tutte collegate all'agenzia MSA di Augusta di proprietà del medesimo Gianino ed operanti in svariati porti italiani nei quali le motonavi VOS PRUDENCE ed ACQUARIUS effettuavano gli sbarchi dei migranti, concordava con i rappresentanti delle citate ONG di procedere allo smaltimento indifferenziato dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e non, prodotti a bordo delle predette navi, conferendoli unitamente ai rifiuti solidi urbani ad una tariffa molto più vantaggiosa, previa falsa classificazione degli stessi quali generici rifiuti speciali.

In sostanza, come pacificamente emerso dalle indagini e confermato anche dallo stesso Tribunale del riesame, Gianino, pur consapevole della presenza a bordo di rifiuti a rischio infettivo e della necessità di sottoporli a un trattamento differenziato, concordava con i rappresentanti delle predette ONG tariffe vantaggiose, pari ad 8 euro per ciascun sacco di rifiuti solidi indifferenziati, la cui applicazione derivava proprio dalla fraudolenta e abusiva classificazione dei rifiuti sanitari e non a rischio infettivo sotto la generica etichetta di "rifiuti speciali", ciò che ne consentiva lo smaltimento unitamente agli altri rifiuti solidi prodotti a bordo delle navi.

Applicando tale sistema di classificazione indebita e di conferimento indifferenziato dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, GIANINO offriva alle ONG, gravate da stringenti esigenze di bilancio, tariffe competitive, tali da consentire alle stesse di realizzare consistenti risparmi di spesa, mentre il medesimo GIANINO acquisiva una sorta di esclusiva di fatto nella gestione dei rapporti di agenzia marittima per conto di MSF – OCB e OCA, nonché per conto di altre ONG (Save the Children, Open Arms), tanto da aumentare significativamente il proprio volume d'affari.

A fronte di tale quadro fattuale, esplicitamente confermato anche dalla stessa decisione impugnata (vedi da pag. 1 a pag.24), a parere del Tribunale non sussisterebbe il requisito dell'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate da un lato perché le attività di collocazione dei rifiuti nei sacchi e lo scarico dalla nave sarebbero operazioni "semplici" non qualificabili come attività organizzate, dall'altro perché non sarebbe emersa la dolosa partecipazione all'illecito da parte delle ditte di smaltimento dei rifiuti, e comunque non emergerebbe che la tariffa concordata "a sacco" dal

Gianino con la ditta di smaltimento dei rifiuti sarebbe stata dolosamente preordinata al successivo illecito smaltimento degli stessi.

Tali argomenti, a parere di questo P.M. sono contraddittori e non condivisibili.

Invero, sotto un primo profilo, l'asserita "semplicità" delle operazioni di raccolta dei rifiuti e scarico dalla nave non avrebbe alcun rilievo al fine di valutare la sussistenza di attività organizzate. Altrettanto irrilevante, poi, deve ritenersi la circostanza per cui non vi è prova della dolosa partecipazione al delitto dei titolari delle ditte di smaltimento.

Lo stesso Tribunale del riesame, nel menzionare ed analizzare la giurisprudenza di codesta Suprema Corte di Cassazione, evidenziava che *"...per perfezionare il reato è necessaria una, seppur rudimentale, organizzazione professionale, di mezzi e di capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, ossia con pluralità di operazioni condotte in continuità temporale. E' dunque necessaria una sostanziale pianificazione ed organizzazione della condotta, con l'allestimento di specifiche risorse minime (non necessariamente di carattere o con connotazioni imprenditoriali)..."*.

Nel caso di specie è evidente come gli invero numerosi conferimenti di rifiuti illecitamente miscelati avvenuti nel corso di circa un anno e mezzo abbiano avuto quale presupposto indefettibile l'organizzazione professionale proprio dell'agente marittimo Gianino, il quale, da un lato, concludeva accordi di subagenzia con agenti marittimi operanti in vari porti italiani, al fine di rimanere il referente unico delle ONG ovunque le stesse dovessero sbarcare i migranti, dall'altro lato, concludeva dei vantaggiosi contratti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle navi, ben sapendo che poi, in modo abusivo ed illegale, nei relativi sacchi sarebbero stati inseriti dalle ONG anche rifiuti sanitari ed infettivi.

E' evidente come tale complessiva condotta del Gianino, in accordo con alcuni esponenti delle citate ONG, costituisca indubbiamente un "allestimento di mezzi in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo", a nulla rilevando poi l'eventuale buona fede delle ditte che ricevevano i sacchi per smaltirle o degli stessi subagenti che si limitavano a ribaltare i costi al Gianino, che manteneva sempre i rapporti diretti con le ONG.

In altri termini, a parere di questo P.M., il Tribunale al fine di escludere il citato requisito "organizzativo" del delitto contestato ha valorizzato delle circostanze irrilevanti.

Per quanto concerne il secondo profilo, ovvero il presunto errato calcolo del profitto illecito, consistente nel risparmio di spesa conseguito grazie allo smaltimento di tutti i rifiuti (anche quelli sanitari ed infettivi illecitamente miscelati) come rifiuti solidi urbani, il Tribunale – a parere di questo P.M. in modo contraddittorio – da un lato affermava che *"...è ovvio che, qualora la contaminazione e la miscelazione dei rifiuti sia avvenuta, debbano tutti essere smaltiti secondo le regole più stringenti..."*, dall'altro concludeva che *".. questa è la conseguenza della raccolta indifferenziata dei rifiuti che è stata fatta a bordo delle due navi, che però non autorizza, affatto, a ritenere qualificabili alla stregua di profitto tutti i rifiuti prodotti a bordo... Solo per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo – indebitamente classificati e smaltiti – è infatti configurabile un risparmio di spesa. Solo per essi è dunque configurabile un profitto, il cui ammontare corrisponde alle somme che le ONG avrebbero dovuto versare ove avessero effettuato uno smaltimento a norma di legge. Resta fermo l'obbligo di smaltimento secondo le regole più stringenti per i rifiuti non*

pericolosi che siano stati miscelati o contaminati con rifiuti pericolosi. Ciò attiene però alla riparazione delle conseguenze del reato e non trasforma i relativi esborsi in profitto...”

Ritiene questo Ufficio che tali considerazioni siano errate e contraddittorie. Invero se, come condivisibilmente affermato dal Tribunale, l'avvenuta illecita miscelazione dei rifiuti comportava l'obbligo di smaltimento di tutti i rifiuti prodotti secondo le più stringenti ed onerose regole dettate per i rifiuti sanitari pericolosi, ne consegue che l'illecito profitto è costituito dalla differenza tra il costo sostenuto per smaltire tutti i rifiuti come solidi urbani (perché così falsamente dichiarati) e quello che avrebbe dovuto essere sostenuto se fossero stati correttamente classificati come rifiuti sanitari pericolosi.

P.Q.M.

e per gli altri che in sede di udienza camerale il Sig. Procuratore Generale potrà eventualmente illustrare oralmente, il Pubblico Ministero

CHIEDE

che la Corte Suprema voglia annullare l'ordinanza impugnata, con le consequenziali statuizioni. Si allega copia degli atti citati in motivazione.

Delega per la presentazione del ricorso la dott.ssa Gaetana Terranova cancelliere B3
Catania, 8.2.2019

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Andrea Bonomo – Sost.

Alfio Gabriele Fragalà – sost.

Comunicato in Cancelleria

oggi 8-2-19

della dott. PE

DELLA CANCELLERIA

Dott.ssa Teresa Montalto

G. Terranova (Cancelliere)